

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2914 del 17/06/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' FONTANA FREDDA NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC). DITTA: SOCIETA' AGRICOLA FONTANA S.S.. PRATICA PCPPA0539.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2888 del 11/06/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);

il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);

la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);

le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irrigazione agricola;

le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO:

- che con domanda PG/2015/0854325 del 01/12/2015, presentata ai sensi dell'art. 27 e 28 del R.R. 41/2001, la Società Agricola Fontana S.S., c.f. 01297040337, con sede legale a Castel San Giovanni, (PC) via Colombarone 6, ha richiesto il rinnovo e il cambio titolarità della concessione

assentita a Bertoni Giacomo con det. 15487/2011, in scadenza al 31 dicembre 2015, (cod. PCPPA0539), allegando il contratto di compravendita stipulato in data il 20/01/2011, tra la parte venditrice Bertoni Giacomo e la parte acquirente nella persona di Chiodaroli Ettore, in qualità di socio amministratore rappresentante legale della società richiedente;

PRESO INOLTRE ATTO che:

- con PG/2019/12992 del 25/01/2019, la Società Agricola Fontana S.S., c.f. 01297040337, ha richiesto, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del R.R. 41/2001, la variante non sostanziale alla concessione di derivazione per la sostituzione del pozzo regolarmente concesso non più utilizzabile con la riperforazione di un nuovo pozzo che abbia la stessa destinazione d'uso e sia realizzato nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere obbligatoriamente tombato nei modi previsti dall'art. 35 comma 2 del R.R. 41/2001;
- che alla domanda di variante non sostanziale alla concessione, è allegata la dichiarazione di assenso dei signori Chiodaroli Davide, Chiodaroli Giuseppina Adele, Chiodaroli Vincenzino, Dotti Silvana, Iannuzzo Nunzia Maria, e Pasqua Ivana, cointestatari della Soc. Agr. Fontana S.S.;

ESAMINATA la documentazione presentata dalla Soc. Agr. Fontana S.S. a corredo della domanda di rinnovo con cambio titolarità della concessione e della richiesta di perforare nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente ammalorato, risulta

profondità pozzo m 25,00 dal piano di campagna;

ubicazione del prelievo: Comune di Castel San Giovanni (PC), su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 13, mapp. n. 28;

coordinate pozzo esistente da chiudere: UTM RER X: 536.521; Y: 990.790;

coordinate nuovo pozzo in sostituzione: UTM RER X: 536.504; Y: 990.791;

portata massima di esercizio pari a 22,0 l/s e una portata media pari a 0,62 l/s;

volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 19.504,00 mc/annui;

destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che:

la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 15487/2011;

il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione oggetto di concessione:

in base alla valutazione ex ante condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito ed è stato rinnovato il parere favorevole del Consorzio di Bonifica (PG.2019.87562 del 03/06/2019);

ACCERTATO che la richiedente:

ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;

ha versato in data 11/06/2019 la somma pari a 51,64 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 28/05/2018, nella misura di 198,36 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. PCPPA0539;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Fontana S.S., c.f. 01297040337, con sede legale a Castel San Giovanni, (PC) via Colombarone n°6, l'autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo, in sostituzione del pozzo esistente da tombare, avente le medesime caratteristiche di cui di seguito:
pozzo avente profondità di m 25,0 dal piano di campagna;
ubicazione del prelievo: Comune di Castel San Giovanni (PC), su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 13, mapp. n. 28;
coordinate pozzo esistente da chiudere: UTM RER X: 536.521; Y: 990.790;
coordinate nuovo pozzo: UTM RER X: 536.504; Y: 990.791;
destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
portata massima di esercizio pari a l/s **22,0**; portata media pari a l/s **0,62**;
volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui **19.504**;
2. di assentire alla Soc. Agr. Fontana S.S., c.f. 01297040337, il rinnovo con cambio titolarità e variante non sostanziale della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. PCPPA0539, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 r.r. 41/2001,
3. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al **31 dicembre 2028**;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 11/06/2019;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in **79,74** euro;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **250,00** euro;
7. di stabilire che entro 60 giorni dalla realizzazione del nuovo pozzo la concessionaria provveda al tombamento del pozzo esistente sulla base delle indicazioni contenute nel disciplinare allegato alla presente determinazione;

- 8 . di stabilire che la concessionaria comunichi a questa Agenzia la data di inizio dei lavori di tombamento del vecchio pozzo almeno 20 giorni prima, per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti;
- 9 . di stabilire che entro il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori, la richiedente trasmetta a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo;
- 10 . di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
- 11 . di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 12 . di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 13 . di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 14 . di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
- 15 . di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società Agricola Fontana S.S., c.f. 01297040337 (cod. PCPPA0539).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 25,00, con tubazione di rivestimento in PVC o ferro del diametro interno di mm 400, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 42,0, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -10 m e -15 m e tra -18 m e -23 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Castel San Giovanni (PC), località Fontana fredda, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 13, mapp. n. 28; coordinate UTM RER: X = 536.504; Y = 990.791.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola per la produzione di mais da foraggio (7,4 Ha) ed erba medica (13,3 Ha) utilizzando sistema di irrigazione a pioggia (aspersione).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 22,00, portata media pari a l/s 0,62, e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 19.504,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 17 ore al giorno per un totale di circa 14 giorni/anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3 - COMUNICAZIONI

1. Per consentire le verifiche e i controlli necessari, il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente, almeno **10 giorni** prima dell'inizio dei lavori di perforazione:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di ultimazione dei lavori di perforazione.

2. Entro **30 giorni** dall'ultimazione dei lavori, il concessionario deve, inoltre trasmettere all'Amministrazione concedente:

- la scheda tecnica fornita unitamente al presente atto, debitamente compilata, in cui dichiarare l'esito della ricerca;
- una planimetria CTR scala 1:5.000 con evidenziato l'esatto punto di perforazione.

Il concessionario provvede alle prescritte comunicazioni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo email dirgen@cert.arpa.emr.it.

ARTICOLO 4 - PRESCRIZIONI TECNICO COSTRUTTIVE

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori a regola d'arte, attenendosi alle seguenti prescrizioni e alle altre prescrizioni eventualmente impartite, anche in corso d'opera, dall'Amministrazione concedente.

2. L'impresa incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare è tenuta a procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e a realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

L'eventuale rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali comporta l'immediata sospensione dei lavori di perforazione e l'immediata comunicazione del rinvenimento al *Servizio Pianificazione Ambientale della Provincia di Piacenza* affinché lo stesso adotti i provvedimenti eventualmente necessari ed a cui l'impresa incaricata della perforazione sarà tenuta ad attenersi.

3. La perforazione del pozzo deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua, con l'ausilio di polimeri o bentonite.

4. Durante le operazioni di perforazione è richiesto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere.

Inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, si richiede di realizzare una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, in modo da evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;

5. Si prescrive la cementazione fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite.

Il coperchio del pozzo deve essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito.

L'equipaggiamento del pozzo deve essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

6. I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni devono essere depositati su terreno di proprietà dell'impresa incaricata della perforazione che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, devono essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

7. In conformità a quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, si richiede l'adozione di mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare l'accidentale estrazione del terreno o della sua frazione più fine ed eventuali cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

L'impresa incaricata della perforazione si impegna a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

8. L'impresa è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nel caso in cui, in corso d'opera, dovesse rendersi necessaria una variazione del sito della ricerca o di modifica delle caratteristiche dell'opera autorizzata, dandone contestualmente comunicazione all'Amministrazione concedente.
9. In tal caso i lavori potranno riprendere solo dopo il rilascio del provvedimento di variante.

ARTICOLO 5 - OSSERVANZA DI LEGGI

1. Nell'esecuzione dei lavori l'impresa incaricata è tenuta ad osservare tutte le norme volte ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

La zona di perforazione deve essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Nell'esecuzione dei lavori devono inoltre essere osservate tutte le norme volte a salvaguardare i giacimenti, nella eventualità di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali.

Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture.

2. L'impresa incaricata della perforazione è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

3. Sono a carico dell'impresa incaricata della perforazione tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte dell'Amministrazione concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta.

ARTICOLO 6 - TOMBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO

1. Il soggetto obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo è tenuto a comunicare a questa Agenzia la data di inizio dei lavori almeno **10 giorni** prima l'inizio degli stessi per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti.

2. Per l'esecuzione delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza si prescrive di:

- rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
 - riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
 - riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con pachet semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;
 - eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (pacher doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
 - riempire il vano con la testa pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.).
3. Il soggetto obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo è tenuto a trasmettere a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo.
4. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di **30 giorni** dalla fine dei lavori.

ARTICOLO 7 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente sul conto corrente 1018766103, o coordinate bancarie IT94H0760102400001018766103, intestando a STB – Affluenti Po, specificando nella causale il codice Sisteb (PCPPA0539) e l'anno, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati

dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. Il Servizio concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028, fatto salvo il diritto di rinuncia.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente in prossimità della scadenza della concessione, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. In caso di rinuncia, il concessionario è tenuto al pagamento del canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 10 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o

regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. Il Servizio concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. Il Servizio concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Servizio concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora il

Servizio concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dal Servizio concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, il Servizio concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando il Servizio concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 12 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 13 - SANZIONI

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il concessionario che violi il presente atto, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2, l.r. 3 del 1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.